ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Num. 359/25 Del. 11/08/2025

Oggetto:

Presa d'atto convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale.

Proposta di deliberazione n.	433/25
Data Proposta di deliberazione	07/08/2025
Struttura	AMM_PER UNITÀ OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
L'Estensore	SACCARES SERENA
Il Responsabile del procedimento	NICITA PAOLO
Responsabile della Struttura	NICITA PAOLO

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo	IL Direttore Sanitario	IL Commissario Straordinario
Dott. Manuel Festuccia	Dr. Giovanni Brajon	Dr. Stefano Palomba

%firma%-1 %firma%-3

Firmato digit. dal Resp. Struttura: NICITA PAOLO
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Presa d'atto convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale.

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha attivato il corso di dottorato di ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale e l'IZSLT ha dichiarato interesse allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il dottorato di ricerca di cui sopra;

VISTI

- la legge 30 dicembre 2021 n.240 e in particolare l'art.19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca" ed il Decreto MIUR dell'8 febbraio 2013 n.45 recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- l'art.1 comma 4 del vigente Statuto dell'IZSLT, ai sensi del quale l'Ente "promuove e definisce rapporti di collaborazione con le Università e gli Istituti di ricerca finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati";
- il comma 5 della medesima norma, ai sensi del quale l'Ente "può altresì mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea di medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca";

PRESO ATTO CHE

- l'IZSLT e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" hanno sottoscritto apposita convenzione, parte integrante della presente Deliberazione, con cui l'Università si impegna ad ammettere al suddetto dottorato di ricerca, previa valutazione, i dipendenti proposti dall'Istituto;
- secondo quanto previsto dalla medesima convenzione l'Istituto designerà uno o più rappresentanti a far parte del Collegio dei Docenti del citato dottorato e metterà a disposizione dell'Università le proprie strutture per l'attività di ricerca dei dottorandi interessati;
- la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata tacitamente per altri tre anni;

CONSIDERATO CHE

- l'IZSLT si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l'accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l'Istituto e non configura un rapporto di lavoro;

RITENUTO

- di prendere atto della convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di Ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

1. Di prendere atto della convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di Ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale, parte integrante del presente documento;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata tacitamente per altri tre anni.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Stefano Palomba

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: "Presa d'atto convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale".

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

1. Di prendere atto della convenzione per il consorzio con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il dottorato di Ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale, parte integrante del presente documento;
2. Di dare atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata tacitamente per altri tre anni.

Il Commissario Straordinario
Dr. Stefano Palomba

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure Elettorali

Divisione 1 – Ricerca Nazionale

Ripartizione 3 – Scuola di Dottorato

ISTRUZIONI OPERATIVE

La convenzione, una volta compilata, dovrà essere obbligatoriamente firmata con firma digitale e trasmessa al seguente indirizzo: giovanni.larosa@uniroma2.it c.c. andreea.arnautu@uniroma2.it

Att.ne Direzione II, Divisione 1,

Ripartizione 3 "Scuola di Dottorato"

Dott. Giovanni La Rosa

Una volta ricevuta si provvederà a farla firmare digitalmente dal Rettore e a farla trasmettere all'indirizzo da cui è pervenuta.

Non saranno prese in considerazione convenzioni inoltrate o firmate in altra forma.

La convenzione non potrà essere modificata autonomamente per nessun motivo. Qualsiasi proposta di modifica dovrà preventivamente pervenire all'ufficio che dovrà approvarla. **Le convenzioni pervenute con modifiche non certificate non saranno firmate e verranno rimandate indietro.**

Se la convenzione prevede un programma di ricerca specifico per la borsa o le borse finanziate dovrà essere dettagliato come allegato alla convenzione stessa e firmato oltre che dal rappresentante legale anche dal Coordinatore del Corso di dottorato che dovrà dichiarare la disponibilità a svolgere il predetto programma di ricerca con il dottorando.

CONVENZIONE PER IL CONSORZIO CON ENTI/IMPRESE - PUBBLICI/PRIVATI - DI RICERCA/NON DI RICERCA PER IL CORSO DI DOTTORATO INDUSTRIALE IN

41° CICLO
ai sensi dell'art. 10 del D.M. n.226/2021

TRA LE PARTI

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nella persona del Prof. Nathan Levialdi Ghiron, Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di seguito chiamata Università

E

Ente/Impresa Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma | P.IVA 00887091007 | CF 00422420588 | Posta certificata: izslt@legalmail.it (inserire indirizzo, P.Iva/CF, PEC), nella persona del proprio rappresentante legale: Dr. Stefano Palomba di seguito chiamata Ente/Impresa

PREMESSO

- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale (senza Borsa di Studio)

- che l'Ente/Impresa è interessata allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra;

- che l'Ente/Impresa potrà sottoporre alcuni propri dipendenti alla valutazione dell'Università per essere ammessi al corso di dottorato;

- che l'Ente/Impresa è disponibile ad accogliere nelle proprie strutture alcuni dottorandi per attività di ricerca;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Università sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale si impegna ad attivare il Dottorato di ricerca ed ammettere al Dottorato previa valutazione i dipendenti che le proporrà l'Ente/Impresa.

L'Ente/Impresa designerà uno o più rappresentanti a far parte del Collegio dei Docenti del citato dottorato con voto consultivo per i punti all'ordine del giorno che riguardano il presente accordo conventivo e metterà a disposizione della sede amministrativa le proprie strutture per l'attività di ricerca dei dottorandi interessati.

I dipendenti dell'Ente/Impresa che conseguiranno il titolo di dottore di ricerca non potranno avere accesso al Fondo di Mobilità e Ricerca dei dottorandi finanziato dall'Ateneo. Nel caso si recano all'estero sarà carico dell'Ente/Impresa finanziare la mobilità

ART. 2 - La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso e potrà essere rinnovata tacitamente per altri tre anni.

ART. 3 – L' Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.

ART. 4 – L'Ente/Impresa provvederà a fornire i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle ricerche e garantisce la sicurezza dei propri locali e laboratori.

ART. 5

1 - Le Parti concordano nelle seguenti definizioni in merito alla proprietà intellettuale:

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto ad essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato mediante uno o più diritti di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.), ai sensi del D.lgs. 30/2005 e ss. mm. ii. (CPI) e della L. 633/1941 e ss. mm. ii. (Legge sul Diritto d'Autore).

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili sia di formare oggetto di brevetto o di registrazione sia di protezione come il know-how, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Background: le informazioni sotto qualsiasi forma detenute dalle Parti prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, euro-unitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzato o comunque conseguito da una Parte prima dell'avvio del dottorato finanziato sulla base della Convenzione.

Sideground: tutti i risultati, brevettabili o meno, compreso il know-how, sviluppati dalle Parti autonomamente e in parallelo all'attività disciplinata nella presente convenzione, messi a diposizione nel Programma di Ricerca del dottorato innovativo oggetto della Convenzione.

2 - Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background e Sideground, e si impegna a conservarne la confidenzialità dell'altra, compresi i segreti commerciali, con l'adozione di tutti gli strumenti tecnologici e contrattuali utili a tal fine.

Ciascuna Parte avrà facoltà di mettere a disposizione il proprio Background e Sideground a titolo non esclusivo e gratuito del dottorando, per quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo e chiaramente identificato come tale, salvo che ciascuna Parte non segnali, elementi di Background e di Sideground che, per ragioni oggettive, non possono essere in alcun modo condivisi.

3 - Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Ateneo, i diritti di proprietà intellettuale sui risultati del programma di dottorato in base alla presente Convenzione, così come, a titolo puramente semplificativo e non esaustivo, invenzioni di prodotto o di processo, modelli, soluzioni tecniche e di design, i materiali, i dati, i prototipi, le possibili applicazioni nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono attribuiti all'Impresa nel caso in cui il dottorato sia finanziato al 100% dall'impresa, fatto sempre salvo il diritto morale dell'inventore/autore di essere riconosciuto tale.

Viene fatta salva la possibilità di prevedere, con specifico accordo, una diversa titolarità dei risultati della ricerca eseguita esclusivamente dal dottorando.

4 - Qualora abbiano contribuito ai risultati inventivi del dottorato ricercatori dell'Università, dovrà essere riconosciuta all'Ateneo una percentuale di contitolarità corrispondente all'effettivo contributo alla realizzazione del risultato. All'impresa spetterà un'opzione per la licenza esclusiva della quota di contitolarità dell'Università da esercitarsi entro 6 mesi dal deposito della domanda di brevetto e/o altra privativa.

ART. 6

1 - Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la/il dottoranda/o è tenuta/o alla pubblicazione della tesi in archivio ad accesso aperto secondo la legge italiana e relativi regolamenti di Ateneo.

2 - Tutti gli aspetti relativi alla comunicazione dei risultati da parte della/del dottoranda/o restano disciplinati dalle norme interne dell'Ateneo, ai quali la/il dottoranda/o deve attenersi, anche a tutela della conservazione dei requisiti di proteggibilità.

3 - Salvo che non sia diversamente stabilito nei regolamenti interni dell'Università, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra il raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale. La Comunicazione avviene per mezzo di posta elettronica e in modo tempestivo dal conseguimento degli stessi. Le Parti si impegnano a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.

4 - Ciascuna Parte può esprimere il mancato interesse a proteggere i risultati dell'attività di ricerca il prima possibile dalla comunicazione di cui al comma precedente. In tali casi, l'altra Parte avrà diritto di procedere a proprio nome in modo pieno ed esclusivo.

5 - L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica e didattica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Impresa, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate ragioni legate alla tutelabilità dei risultati.

ART. 7- Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta dal Foro di Roma.

ART. 8 -Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

ART. 9 – La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 10 - Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si farà riferimento al Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Roma li, 18/07/2025

Università degli Studi di Roma

"TOR VERGATA"

Il Rettore

Prof. Nathan Levialdi Ghiron

NATHAN LEVIALDI GHIRON
22.07.2025 12:15:47 UTC

Il Rappresentante Legale

Dr. Stefano Palomba

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Firmato digitalmente da: Stefano Palomba
Data: 18/07/2025 16:22:10